

**REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**



- **APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 86 DEL 04.11.1994,
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE**
- **MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 22.02.2000,
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE**
- **MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 27/02/2012
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.**

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Categorie delle località
- Art. 5 Tariffe

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 6 Oggetto
- Art. 7 Soggetto passivo
- Art. 8 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 9 Tariffe
- Art. 10 Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 11 Limitazioni e divieti
- Art. 12 Dichiarazione
- Art. 13 Pagamento dell'imposta
- Art. 14 Rettifica e accertamento d'ufficio
- Art. 15 Riduzione dell'imposta
- Art. 16 Esenzioni dall'imposta

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 17 Oggetto
- Art. 18 Superficie degli impianti
- Art. 19 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 20 Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 21 Riduzioni del diritto
- Art. 22 Esenzioni dal diritto
- Art. 23 Pagamento del diritto
- Art. 24 Affissioni dirette di annunci funebri

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 25 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 26 Sanzioni amministrative
- Art. 27 Rimborsi
- Art. 28 Contenzioso
- Art. 29 Procedimento esecutivo
- Art. 30 Gestione del servizio

CAPO V – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Art. 31 Tipologia e quantità
- Art. 32 Impianti privati per le affissioni dirette
- Art. 33 Piano generale degli impianti pubblicitari
- Art. 34 Gestione degli impianti pubblicitari
- Art. 35 Classificazione e tipologia di impianti pubblicitari ordinari
- Art. 36 Abrogato
- Art. 37 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 38 Abrogato
- Art. 39 Norme transitorie

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 40 Disposizioni transitorie
- Art. 41 Norme finali
- Art. 42 Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1- 37 del D.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.lgs. n.507/93.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n.507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 76.262 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe terza impositiva.

Art. 4

Categorie delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise, in relazione alla loro importanza economico-commerciale, in due categorie, una speciale e l'altra normale.
2. Nelle località comprese nella categoria speciale, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette ad una maggiorazione del 150% della tariffa normale.
3. Le località comprese nella categoria speciale sono riportate nell'elenco distinto sotto la lettera "A", allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale.
4. La superficie complessiva delle località ricomprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 285/92. Con atto della Giunta Comunale n. 1411 del 10.10.94, l'intero territorio comunale è stato definito "centro abitato".
5. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in categoria speciale e destinati alle affissioni commerciali, non è superiore al 50 per cento della superficie complessiva, adibita a dette affissioni.

Art. 5
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno, salvo casi di provvedimenti legislativi che stabiliscono modifiche "ope legis" alle tariffe già determinate.

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 6
Oggetto

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7
Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica, l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 9 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita agli artt.12-13-14-15 del D.lgs. n.507/93 per un Comune di III Classe.
2. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 10 Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1) Autorizzazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione espressa.
La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico quali impianti sportivi, cinema, centri commerciali, se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta al pagamento dell'imposta, ove non esente.
Resta fermo quanto disposto dal successivo Articolo 16 in tema di esenzione per la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi.
2. La domanda di autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo ed essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il competente Settore dell'Amministrazione Comunale e sul sito Internet del Comune di Cinisello Balsamo. Ogni domanda di autorizzazione, nonché ogni domanda di rinnovo di cui al successivo comma 12, deve essere corredata dalla prescritta documentazione e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, allegando copia dell'attestazione di versamento degli stessi.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
4. L'autorizzazione è personale e non cedibile.

5. L'autorizzazione è negata o revocata in caso di accertata morosità nel pagamento dell'imposta di pubblicità.
6. L'autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente regolamento per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.
7. Non è consentita l'autorizzazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "SPAZIO LIBERO", oppure "PER QUESTA PUBBLICITA' tel.").
8. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati, ovvero di pareri vincolanti o benessere di altri Uffici o Commissioni competenti in materia.
9. Deve essere previamente ed espressamente autorizzata anche ogni variazione del messaggio, ovvero delle dimensioni e/o delle caratteristiche dell'impianto.
10. L'autorizzazione ha la durata indicata nel relativo provvedimento in relazione alla tipologia dell'impianto.
11. In caso di mancata installazione dell'impianto nel termine di sei (6) mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata.
12. L'eventuale richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere presentata su apposita modulistica, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, entro e non oltre 60 giorni prima della sua scadenza. Dovrà riportare il numero dell'autorizzazione in atto ed essere corredata dalla documentazione prescritta. Qualora non venga presentata alcuna richiesta di rinnovo nei termini o qualora tale richiesta venga denegata, l'autorizzazione in atto cesserà la sua validità con la scadenza prevista nel provvedimento originale e l'impianto o il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso, a cura e spese del richiedente, ripristinando la situazione originaria, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza naturale dell'autorizzazione o, se successiva a tale data, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del diniego.
13. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione e della prescritta targhetta identificativa è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.
14. I cartelli che pubblicizzano la vendita o la locazione di immobili (c.d. "vendesi / affittasi"), di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità.
Gli stessi devono indicare la classe energetica dell'immobile, secondo quanto disposto dalle vigenti norme nazionali e regionali. Possono essere esposti esclusivamente in corrispondenza dell'immobile oggetto della locazione o della vendita e/o del relativo portone d'ingresso, previo benessere della proprietà. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è comunque necessaria la preventiva autorizzazione.
15. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è pari a sessanta (60) giorni. È escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuoso decorso del termine.

16. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini. Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti, riprenderà la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento. Le domande saranno respinte qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro dieci (10) giorni. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il nulla osta di altri Enti, pareri vincolanti o benestare di altri Uffici o Commissioni competenti in materia, il termine decorre dall'acquisizione di tali provvedimenti.
17. La pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.
18. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su ponteggi di cantiere e su cesate che insistono su suolo pubblico. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata.
19. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del territorio comunale ma all'esterno del centro abitato, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade, previo nulla osta comunale, secondo le procedure di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

2) Durata delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione o il nulla osta temporanei hanno durata non superiore a tre (3) mesi. Possono essere prorogati sino alla durata complessiva di un (1) anno, a seguito di apposita domanda, previo pagamento degli oneri d'istruttoria previsti per le istanze di autorizzazione per i mezzi pubblicitari permanenti.
2. L'autorizzazione o il nulla osta, relativi a striscioni o mezzi pubblicitari che recano come messaggio la vendita o la locazione di uffici o di unità immobiliari, hanno durata non superiore ad un (1) anno.
3. L'autorizzazione o il nulla osta permanenti hanno durata non superiore a tre (3) anni.

3) Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività;
 - b) la difformità dell'impianto installato con quello autorizzato;
 - c) la mancata corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato, ovvero la mancata comunicazione del cambio di messaggio;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione.
2. Il Settore che ha concesso l'autorizzazione, accertato il verificarsi della causa di decadenza di cui alle lettere b) e c), invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere il mezzo, assegnando un termine di dieci (10) giorni dalla notifica dell'intimazione, decorso il quale si verifica ed acquista efficacia la decadenza.
Negli altri casi la decadenza opera di diritto.

3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
 - a) la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico su aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario ovvero quando lo stesso diviene incompatibile con la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, con i valori storico architettonici dell'ambiente urbano e/o con quelli paesaggistici del territorio;
 - b) la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
 - c) la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
 - d) quando l'autorizzazione riguarda impianti di dimensioni superiori a metri quadrati sei (6), salvi gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, gli impianti e/o pannelli a messaggio variabile e gli schermi finalizzati alla comunicazione istituzionale (e non) o di pubblica utilità da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - e) quando l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose.
4. Il Settore che ha concesso l'autorizzazione, accertato il verificarsi di una delle cause di revoca, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere il mezzo, assegnando un termine di dieci (10) giorni dalla notifica dell'intimazione.
Nel caso di cui al punto e) del comma 3, il Comune ordina l'immediata rimozione del mezzo.
5. In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il titolare dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione che dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti, oltre al ripristino della situazione originaria. In caso di inadempienza nei termini fissati, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni conseguente effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

4) Pubblicità varia

1. Pubblicità effettuata su vetrine e porte d'ingresso:

È consentita, senza la prescritta autorizzazione, l'apposizione di messaggi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, purché siano attinenti l'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

È altresì consentita, senza la prescritta autorizzazione, l'apposizione sulle vetrine o sulle porte di ingresso degli avvisi al pubblico relativi all'attività svolta che non superino la superficie di mezzo metro quadrato.

È consentita infine, senza la prescritta autorizzazione, ma con l'obbligo della sola comunicazione al concessionario per la riscossione della relativa imposta, l'apposizione sulle vetrine e sulle porte d'ingresso di messaggi che riguardino vendite promozionali, liquidazioni, offerte, saldi, effettuati nel rispetto dei periodi consentiti per legge.

2. Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio carburante:

È consentita, con la prescritta autorizzazione, l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corris-

pendenza degli accessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 15% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

3. Pubblicità fonica:

È fatto divieto di esercitare pubblicità fonica, intendendosi per tale la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

4. Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario:

È consentita la distribuzione manuale di volantini o altro materiale pubblicitario sul territorio comunale, previo benessere della Polizia Locale. È invece vietata la pubblicità effettuata mediante lancio, nonché mediante apposizione sui veicoli in sosta.

Il committente dovrà indicare, all'atto della richiesta, i nominativi delle persone impiegate nella distribuzione, per ogni giorno o frazione e le zone interessate alla stessa.

Tale forma di pubblicità è soggetta al pagamento dell'imposta. Da tale procedura sono esentati i movimenti politici e sindacali, associazioni culturali, di volontariato, no profit ed onlus di cui all'articolo 15.

5. Pubblicità effettuata con veicoli in genere:

a. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso, con eccezione della pubblicità sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea e sui veicoli adibiti al servizio taxi, nei limiti previsti dal Regolamento di Attuazione al Codice della Strada.

b. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o su veicoli disponibili in virtù di contratti di leasing o di noleggio, l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio che contraddistingue il bene o il servizio, nonché il segno distintivo dell'impresa, della ragione sociale (sia per esteso che sotto forma di sigla) e dei relativi recapiti, purché l'iscrizione sia apposta non più di due volte sul veicolo e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. In caso contrario, è prevista la comunicazione al Concessionario per la riscossione.

c. I veicoli circolanti, adibiti provvisoriamente tramite modifica della sagoma e/o del volume originale del mezzo di trasporto anche se con l'aggiunta, la sovrapposizione o il carico di elementi riportanti messaggi pubblicitari o omologati permanentemente per l'esposizione di messaggi pubblicitari non possono, all'interno del territorio comunale, effettuare pubblicità nonché sostare sulle aree pubbliche o private se il messaggio pubblicitario è visibile da pubblica via. Da tale divieto sono esclusi i veicoli adibiti a trasporti pubblici, di linea o non di linea.

6. Pubblicità spettacoli viaggianti:

La pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti deve essere autorizzata ed è consentita esclusivamente nelle zone e con le modalità previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Essa è soggetta al pagamento dell'imposta ed è revocabile se non seguita dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio SUAP Commercio.

**Art. 11
Limitazioni e divieti**

1. Fermo restando il contingente massimo di pubblicità previsto nel presente Regolamento, l'installazione di impianti pubblicitari è vietata:
 - a) nei luoghi soggetti a vincolo o di interesse storico ed artistico, nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
 - b) in posizioni che comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe varie, nonché sugli impianti semaforici;
 - c) su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli che pubblicizzano la vendita o la locazione di immobili (c.d. "affittasi/vendesì") o targhe;
 - d) in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno un metro e mezzo (1,5) al fine di garantire il transito alle persone invalide o con ridotta capacità motoria;
 - e) in corrispondenza di incroci, lungo le curve ed in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione. In deroga alle distanze previste, gli impianti paralleli al senso di marcia, se ne sussistono i presupposti, possono essere autorizzati ed installati in allineamento tra loro sino ad un numero massimo di tre elementi contigui;
 - f) in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
 - g) allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti, anche ai sensi della Legge Regionale n. 17/2000 (lotta all'inquinamento luminoso);
 - h) quando il contenuto risulti contrario al pubblico decoro, alla morale, ovvero lesivo o discriminatorio rispetto ai diritti ed alla dignità della persona, ovvero alluda o simuli comportamenti violenti, lesivi od offensivi nei confronti del genere femminile;
 - i) lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - j) a meno di due (2) metri da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;
 - k) a distanza inferiore a metri tre (3) da ponti, sottoponti e sottopassi e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali, ad eccezione di quelli espressamente adibiti a pubblica affissione o a diffusione di messaggi da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - l) sono vietate l'installazione e/o la permanenza di impianti di dimensioni superiori a metri quadrati sei (6), salvi gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, gli impianti e/o pannelli a messaggio variabile e gli schermi finalizzati alla comunicazione istituzionale (e non) o di pubblica utilità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, il messaggio pubblicitario, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. **Il termine per il pagamento dell'imposta è fissato al 30 aprile dell'anno di riferimento qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione venga prorogato oltre il 31 dicembre come disposto dall'articolo 55, comma 2, della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990.**
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi e proiezioni, di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n.507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 13 Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi e proiezioni, di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.lgs. n.507/93, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo Concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme alla disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 14 Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito atto motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche, il messaggio pubblicitario e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del Concessionario.

Art. 15 **Riduzione dell'imposta**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- 1) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 2) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 3) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 16 **Esenzioni dall'imposta**

Sono esenti dall'imposta:

- 1) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- 3) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- 4) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 5) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte

all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- 6) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.lgs. n.507/93;
- 7) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- 8) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 9) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17

Oggetto

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 18

Superficie degli impianti

1. Il Comune di Cinisello Balsamo, con popolazione al 31.12.1993 di n. 76.041 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 1.368 (mq. 18 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva non potrà essere superiore a 3.700 mq, così ripartita:
 - Affissioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica 1.200 mq.
 - Affissioni commerciali 2.500 mq.
2. Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati dagli elaborati del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 19

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità;
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste all'articolo 19 del D.lgs. n.507/93 per un Comune di III Classe.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento;

3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto;
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 20 **Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune;
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni;
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto;
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione;
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni

con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni;

10. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Art. 21 Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

1. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n.507/93;
2. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
3. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
4. Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
5. Per gli annunci mortuari, se affissi dal servizio pubblico.

Art. 22 Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

1. I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
2. I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
3. I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
4. I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
5. I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

6. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
7. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 23
Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 13 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità;
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art. 24
Affissioni dirette di annunci funebri

Per le affissioni dirette degli annunci funebri, al Comune o al Concessionario del servizio, nulla sarà dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità, ovvero a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25
Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi;
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto, il cui pagamento è stato omesso o ritardato;
3. Tali soprattasse sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento;
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 26
Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative in ottemperanza alle norme contenute nelle sanzioni I e II del capo della L. n.689/81, salvo quanto di seguito previsto;

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti Pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese sostenute;
3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento e addebitando ai responsabili le spese sostenute;
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 27 **Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni;
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 28 **Contenzioso**

1. In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D.lgs. n.546/92, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. n.413/91, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia – ex Intendenza di Finanza – ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. Dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso;
2. Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle entrate per la Lombardia anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
3. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione;

4. Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n.2 e n.3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento;
5. Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato;
6. Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata modificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. Dalla notificazione della decisione del Ministero. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. Dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 29 **Procedimento esecutivo**

1. Il tributo dovuto a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposto nei tempi e nei modi prescritti nel presente regolamento è recuperato con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. n.43/88 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 30 **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta;
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. n.142/90, ovvero a soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali.

In tal caso il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del Servizio.

CAPO V – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 31 **Tipologia e quantità**

1. Si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), sia tutti i restanti mezzi utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.
2. La superficie degli impianti pubblicitari, diversi da quelli destinati al servizio delle pubbliche affissioni ed alle affissioni dirette, che si possono esporre nel territorio comunale, non potrà essere superiore a 3.000 mq.

Art. 32

Impianti privati per le affissioni dirette

1. L'Amministrazione Comunale può concedere a privati, mediante lo svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette non potrà eccedere i 2.000 mq.
3. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione
4. Relativamente alle autorizzazioni in essere degli impianti destinati alle affissioni dirette, fino all'espletamento della gara, è dovuto per ciascun impianto e per ogni anno di riferimento, oltre all'imposta comunale sulle pubbliche affissioni, un canone di concessione pari all'importo di euro 1.200.

Art. 33

Piano generale degli impianti pubblicitari

La Giunta Comunale, nella realizzazione, modifica ed integrazione, gestione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, deve attenersi ai seguenti indirizzi e criteri:

1. Coordinare in modo efficace l'intera materia relativa alle affissioni dirette, l'arredo urbano, le preinsegne e la pubblicità sugli impianti di illuminazione, anche con l'obiettivo di valorizzare le sinergie operative che possono incrementare l'efficienza nella gestione integrata dei diversi settori;
2. Migliorare, attraverso un'adeguata definizione e localizzazione delle diverse tipologie degli impianti pubblicitari, l'immagine di qualità dell'ambiente cittadino;
3. Determinare le diverse tipologie delle entrate derivanti dal mercato pubblicitario, in modo da conseguire, pur in una prospettiva di incremento complessivo delle suddette entrate, un equilibrato apporto delle diverse componenti;

4. Adeguare ed incrementare la tipologia dell'arredo urbano recante iscrizioni pubblicitarie in funzione sia del miglioramento complessivo del livello estetico/funzionale dei manufatti sia delle specifiche esigenze di arredo da collocarsi all'interno delle diverse aree comunali;
5. Armonizzare le dimensioni e le altre caratteristiche degli impianti destinati alle affissioni dirette soprattutto in relazione alle variazioni intervenute nelle aree di forte concentrazione demografica, alle incrementate esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, alla circolazione, al traffico veicolare ed alla sicurezza stradale;
6. Disciplinare e razionalizzare i criteri di installazione delle preinsegne e della pubblicità effettuata sugli impianti di illuminazione in modo da ottimizzare la funzione di segnalazione delle attività commerciali in forme distinte ma coordinate con gli impianti di pubblico interesse.

Il Piano Generale degli impianti Pubblicitari disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

Oggetto del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad esclusione delle insegne.

Per la definizione del Piano dell'impiantistica affissionistica e pubblicitaria, la dislocazione, i quantitativi e le caratteristiche tecnico-morfologiche degli impianti nonché per l'integrazione, variazione e modifica può essere richiesto il parere di un'apposita Commissione, composta:

- Dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Arredo Urbano;
- Dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio (urbanistica, servizio viabilità e trasporti);
- Dal Dirigente del Settore Ecologia;
- Dal Dirigente del Settore Entrate;
- Dal Dirigente della Polizia Locale;
- Dal Funzionario Responsabile della Concessionaria del Servizio di accertamento e riscossione del tributo.

Il Coordinatore della Commissione è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Arredo Urbano, al quale compete di relazionare sul parere della Commissione, anche ai competenti Organi Collegiali.

Art. 34 Gestione degli impianti pubblicitari

1. Il Comune può disporre di affidare in concessione la gestione (fornitura, installazione e manutenzione) degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni), ad esclusione delle insegne di esercizio, a soggetto, diverso dal Concessionario del pubblico servizio, previo espletamento di apposita gara da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi.
2. Il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta di pubblicità, la Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, secondo le vigenti leggi, oltre un canone di concessione annuale.

Art. 35
Classificazione e tipologia di impianti pubblicitari ordinari

1) Classificazione

Sono considerati impianti ordinari quelli provvisti di scritte o simboli delle attività professionali, commerciali, industriali ed artigianali, apposti presso la sede ove è svolta l'attività stessa.

2) Tipologia

- A) Impianto a bandiera (insegna, targa od altro, orizzontale o verticale, sporgente dal muro);
- B) Impianto frontale (insegna, targa o altro, orizzontale o verticale, infisso al muro);
- C) Collocazione "a giorno" (insegna, targa o altro, collocato su tetti, cancelli, recinzioni, su vetrate degli esercizi pubblici e commerciali, e così via).

3) Prescrizioni

Vale quanto disposto in merito dal D.lgs. n.285/92 e dal D.P.R. n.495/92.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse:

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

4) Dimensioni e posizionamento delle insegne a bandiera

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

In particolare a partire dalla quota di marciapiede fino alla quota di mt. 4,00 non è ammessa alcuna sporgenza sugli spazi pubblici di oggetti riguardanti eventuali insegne o decorazioni. Al di sopra della quota di mt. 4,00 sono ammesse sporgenze per una profondità massima di mt. 1,20; nelle vie di larghezza inferiore a mt. 8,00 sono vietate le sporgenze.

Non è consentita la collocazione delle insegne luminose e non, a bandiera, attraverso i portici.

Art. 36

ABROGATO

Art. 37

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta è dovuto il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 38

ABROGATO

Art. 39

Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati entro due anni dalla data di approvazione del Piano a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solamente dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.
3. In particolare per i mezzi pubblicitari, luminosi e non, posizionati su suolo pubblico, di pertinenza del Comune o della Provincia, ovvero su suolo privato, ed aventi una superficie complessivamente considerata superiore a mq. 6 dovrà essere ripresentata la richiesta di autorizzazione all'esposizione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n.507/93, dal D.lgs. n.285/92, dal D.P.R. n.495/92 e dal presente Regolamento comunale.
4. Le autorizzazioni relative alla fattispecie sopra indicata e rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono automaticamente da ritenersi decadute; i mezzi pubblicitari interessati da questa disposizione, qualora non ottenessero una nuova autorizzazione, dovranno essere rimossi, dal diretto interessato, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune in tal senso.
5. In caso contrario, di mancata osservanza della presente disposizione, il Comune provvederà ai sensi dell'art. 36, comma 5, del presente Regolamento (abrogato con D.C.C. n.16 del 06/03/2006).
6. Per gli stendardi destinati alle affissioni di annunci funebri, la Commissione di cui all'art. 38 (abrogato con D.C.C. n.16 del 06/03/2006) dovrà individuare una migliore dislocazione, rispetto all'attuale, degli stessi (vicinanza a chiese, uffici pubblici, o luoghi di grande passaggio pedonale e veicolare), e valutare la possibilità di raddoppiarne i quantitativi per meglio garantire l'informazione alla cittadinanza.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n.507/93, il Comune non dà corso alla installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempreché i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993 e sino all'approvazione del presente Regolamento non rilascia autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.
2. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. n.639/72, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.
3. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. In attesa della emissione del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

Art. 41

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.lgs. n.507/93.
2. Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. n.142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Le disposizioni del Capo I del D.lgs. n.507/93 si applicano con decorrenza dal 01.01.1994.

